

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4573 del 08/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 95 DEL 12/01/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4763 del 08/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 95 DEL 12/01/2022, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3712 del 23/07/2021), rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 4539 in pari data, per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta dalla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S., nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (SC1, SC2 e SC3) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 120336 del 20/07/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F. 01695040335), per la sola matrice "comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- nella suddetta istanza è stata dichiarata la presentazione di variante non sostanziale alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di modifica dell'impianto di produzione di energia mediante biogas;
- con nota prot. n. 120336 del 20/07/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza e contestualmente è stata trasmessa l'istanza al SUAP del Comune di Besenzone, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 28/2011, in base al quale compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 120379 del 20/07/2022 è stata acquisita la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
- con nota del Comune di Besenzone prot. n. 2784 del 20/07/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 120680 in pari data, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame della variante non sostanziale alla PAS, concernente l'intervento di "realizzazione di impianto di digestione anaerobica dei reflui zootecnici e delle biomasse aziendali con la produzione di biogas ed energia di potenza pari a 300 kW", presentata dalla Ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. (C.F. 01695040335), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 3 del 29/07/2022 Sinadoc 25820/2022) risulta che:

a. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. numero 31342, ricevuta da Arpae con prot. n.52794 del 30/03/2022 è pari a 1106 capi bovini e 1964 capi suini, così suddivisi:

Bovine da latte: 550 capi

Capi da rimonta: 491 capi

Vitelli: 65 capi

Suini all'ingrasso: n. 1964

b. la modifica dello stabilimento consiste nei seguenti di interventi di variante dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW, autorizzato con AUA D.D. n. 3712/2021:

- la rotazione in pianta di 90 gradi dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW;

- una differente disposizione del sistema di alimentazione delle biomasse palabili, del cogeneratore e della torcia di emergenza;

- l'ampliamento della platea del solido separato esistente, in sostituzione della trincea inizialmente prevista a servizio dell'impianto da 300 kW, che non sarà realizzata;

- l'installazione di un secondo separatore a coclea, in aggiunta al separatore a rulli esistente;

- la realizzazione in senso longitudinale di un setto di separazione funzionale alla delimitazione delle due frazioni separate;

- la diversa collocazione delle biomasse che completano la dieta dell'impianto da 300 kW, che saranno stoccate nei primi due sili orizzontali più stretti, aventi fronte rispettivamente di m 7,00 e m 8,00;

- la variazione della dieta di alimentazione degli impianti, andando ad interessare anche l'impianto da 90 kW, nel quale sarà possibile introdurre una quota di liquame bovino;

c. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera e dei posti suini, rimane invariata ed è pari a 1754 capi bovini e 1964 capi suini, così suddivisi:

Bovine da latte: 640 capi

Capi da rimonta: 742 capi

Vitelli: 372 capi

Suini all'ingrasso: n. 1964

d. all'impianto di digestione anaerobica da 90 kW verranno convogliati gli effluenti zootecnici prodotti dal comparto suinicolo e bovino, secondo la seguente dieta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino e bovino aziendale): 9256 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (crusca di frumento 300 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso di barbabietola 5 t/a): 330 t/anno;
per un TOTALE di: 9586 t/anno;

e. all'impianto di digestione anaerobica da 300 kW verranno convogliati gli effluenti zootecnici prodotti dal comparto bovino, secondo la seguente dieta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 18492 t/anno

ACQUE REFLUE/METEORICHE: 515 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA (ad esempio silo sorgo, triticale insilato): 1200 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno per un TOTALE di 20207 t/anno;

f. il digestato, di tipo agroindustriale, prodotto da entrambi i digestori verrà trattato in due separatori, uno già esistente di tipo a rulli pressori (avente un'efficienza stimata nel 11%) e un ulteriore separatore a coclea (con un'efficienza stimata nel 13%);

g. la frazione solida separata verrà conservata nella concimaia coperta, posta sotto ai separatori, mentre la frazione chiarificata è stoccata nelle vasche aziendali (G, H, I, L, O, M). Sono comunque disponibili per la conservazione del digestato chiarificato anche le vasche esistenti A, B, D;

h. sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la sua coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022 alla ditta CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36 (che è anche sede legale), come segue:

- **sostituendo il punto 3) del dispositivo** dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n. 95/2022 con il seguente:

"3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. i capannoni C1 e C2, precedentemente utilizzati per l'allevamento di suini, dovranno rimanere dismessi e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua;

2. **entro 31 marzo 2023** la ditta dovrà presentare un progetto di adeguamento dell'impianto di digestione anaerobica da 90 kW alle disposizioni previste dalla DGR 1495/2011. Nel caso non venga mantenuto in funzione tale impianto la ditta dovrà comunicare, ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013, le variazioni impiantistiche o gestionali che si intendono adottare;

3. al momento della messa in funzione degli interventi in progetto, la ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

4. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene, nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

5. la ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

6. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

7. il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica da 90 kW e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame suino e bovino aziendale): 9256 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (crusca di frumento 300 t/a, farina di mais 25 t/a, melasso di barbabietola 5 t/a): 330 t/anno;

per un TOTALE di 9586 t/anno;

8. il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 18492 t/anno

ACQUE REFLUE/METEORICHE: 515 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLA (ad esempio silo sorgo, triticale insilato): 1200 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno per un TOTALE di 20207 t/anno;

9. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

10. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 6, tab. 6 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo";

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 95 del 12/01/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Besenzone con provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 4539 in pari data, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Comune di Besenzone (anche SUAP competente) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Suap del Comune di Besenzone (provvedimento conclusivo prot. n. 165 del 13/01/2022);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo

quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.